

**Le novità legislative previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 artt.48,49, 50. Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183**

Il d.lgs. n. 81/2015 ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003, nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

Il suddetto decreto è stato in parte modificato dal d. lgs. 185/2016 che ha introdotto alcune disposizioni in materia di lavoro accessorio, al fine di assicurare una maggiore tracciabilità dei buoni lavoro.

Le modifiche apportate dal d.lgs. 81/2015 riguardano sostanzialmente:

- il limite del compenso che il prestatore può percepire, che viene elevato a 7000 euro, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), con riferimento alla totalità dei committenti;
- la possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
- la possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti, per i quali è previsto l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva alla DTL

**Ambiti di attività e tipologie di prestatori:**

È confermata l'eliminazione dei limiti oggettivi e soggettivi per l'espletamento di prestazioni di lavoro accessorio per cui le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto.

La sola eccezione riguarda il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro che utilizzano esclusivamente specifiche figure di prestatori per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale e aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto per qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché l'anno precedente non sia stato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Per committenti pubblici si intendono oltre a quelli indicati nell'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato (articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196), come utilizzatori delle prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.

**Percettori di prestazioni a sostegno del reddito**

Viene confermata e resa strutturale (art. 48, comma 2) la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3000 euro (lordo 4000 euro) di compenso per anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

**Lavoratori stranieri**

I compensi per prestazioni da lavoro accessorio sono utili ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

**Imprese familiari**

A far data dal 18 luglio 2012, anche l'impresa familiare rientra nell'ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro accessorio per lo svolgimento di ogni tipo di attività (incluse le attività specifiche dell'impresa), con l'osservanza dei soli limiti economici previsti (dalla nuova normativa, pari a 2.000 (2.020 per il 2015) euro netti (2693 € lordi per il 2015) per prestatore, nell'anno civile, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 49, da parte del Ministero del lavoro).

**Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio**

L'ispettorato nazionale del Lavoro con la circolare n. 1 del 17/10/2016, ha fornito le prime indicazioni operative in ordine al decreto legislativo n. 185/2016, correttivo del Jobs act, con cui il Governo ha introdotto alcune disposizioni in materia di lavoro accessorio, al fine di assicurarne una maggiore tracciabilità.

Viene introdotto, in sintesi, l'obbligo in capo al committente, di inviare, almeno 60 minuti prima della prestazione di lavoro, una e-mail alla direzione provinciale competente dell'Ispettorato del Lavoro indicando il CF e la ragione sociale del committente e i dati relativi alla prestazione di lavoro accessorio.

In riferimento agli adempimenti previsti dalla norma, l'ispettorato ha precisato che nulla cambia in merito alla comunicazione di inizio attività all'Inps, che il committente deve seguire ad effettuare, con le consuete modalità (contact center, sede, internet).

[Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2016](#)

[Comunicazioni lavoro accessorio FAQ](#) Parte - 1

[Comunicazioni lavoro accessorio FAQ](#) Parte - 2